

Art.11

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), dopo le parole: «produce rifiuti» sono inserite le seguenti: «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione»;

b) alla lettera o), dopo la parola: «deposito» sono inserite le seguenti: «preliminare alla raccolta»;


c) alla lettera bb), alinea, la parola: «effettuato» è sostituita dalle seguenti: «e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati» e dopo le parole: «sono prodotti» sono inserite le seguenti: «, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti».

16-ter. All'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.».

Conseguentemente, al medesimo articolo, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali

Il Governo



1/2

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa non determina oneri a carico della finanza pubblica, in quanto:

- a) il comma 16-bis, si limita a riallineare la normativa nazionale in materia di rifiuti alla disciplina recata dalla direttiva 2008/98/CE, senza riflessi di carattere finanziario;
- b) il comma 16-ter, modifica il regime transitorio di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 46 del 2014, che non comporta alcun impatto di natura economico-finanziaria.

La verifica della spesa per la relazione tecnica effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 4 della legge 22 dicembre 2004, n. 144 ha mostrato:



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 9 LUG. 2015

11.1000

